



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**DIREZIONE**

Prot. n. AOO/005/254 del 26/03/2020

PROTOCOLLO USCITA

**URGENTE**

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

**Alle Associazioni di categoria delle strutture private sanitarie e sociosanitarie**

**Ai Direttori generali**

*e, per il loro tramite*

Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Amministrativi  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Direttori dell'Area Socio Sanitaria  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale  
Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche  
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari  
Ai Dirigenti delle Aree e delle strutture di staff  
*delle Aziende Sanitarie Locali*

**Ai Direttori generali  
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie  
degli IRCCS pubblici**

**Ai Direttori generali  
degli Enti Ecclesiastici  
degli IRCCS privati**

**All'ANCI Puglia**

*e, per il suo tramite*

**Agli Ambiti territoriali**

**Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate  
A Federfarma Puglia e alle Federfarma provinciali  
Al Centro Regionale Sangue  
Al Centro Regionale Trapianti**

*e, per conoscenza*

**Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Direttore Aress Puglia**



**Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute  
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia  
Al Responsabile della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale"**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA TERMINI DI SOSPENSIONE ATTIVITA'**

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*
- all'art.2 (Disposizioni finali) *"1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 11 marzo 2020 che all'art.1 dispone: *"Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2"*

Visto il Decreto Legge 17 marzo n. 18 *"Cura Italia"*;

Vista la disposizione regionale prot. AOO183\_4183 del 12/03/2020 con la quale si dispone che *"A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, sono sospese le prestazioni garantite dal*



*Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) salvo che in favore di soggetti anziani e disabili privi del sostegno familiare."*

Visto il combinato disposto delle disposizioni regionali prot. AOO005\_192 del 09/03/2020 e prot. AOO005\_197 del 10/03/2020 con le quali si è ordinato di sospendere fino al 31/03/2020 le seguenti attività:

- *ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche; possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza "non differibile" provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l'attività in libera professione intramoenia. La disposizione si applica a tutte le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici. Non si applica agli Enti Ecclesiastici e agli erogatori privati accreditati.*
  - *le seguenti attività riguardanti sia l'ambito ospedaliero sia l'ambito territoriale:*
    - *visite ambulatoriali;*
    - *esami strumentali diagnostici e/o operativi;*
    - *day service;*
    - *diagnostica laboratoristica in regime ambulatoriale per utenza esterna. Devono essere garantite le attività per interni e le urgenze per esterni.*
- fatte salve a) le richieste con codice di priorità U, in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorchè programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es controlli post chirurgici) b) prestazioni di dialisi c) prestazioni oncologiche-chemioterapiche d) radioterapia e) PET-TAC f) donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n. 638 del 06/03/2020*
- Tale sospensione è cogente per tutta l'attività in libera professione intramoenia.*
- *Attività di front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l'utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica;*
  - *Limitazioni dell'accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli enti ecclesiastici del SSR:*
    - *L'accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l'orario di visita ad un solo visitatore per paziente;*
    - *L'accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili sarà consentito ad un solo accompagnatore per paziente;*
    - *L'accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d'urgenza, correlata alla sicurezza d'uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG, PLS e medici specialisti convenzionati;*
    - *L'accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione;*
    - *L'accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all'assistenza"*
  - *Attività delle Commissioni Mediche per l'accertamento delle Invalidità Civili, della Cecità e del Sordomutismo;*



- *Attività delle Commissioni Mediche Patenti speciali;*
- *Attività di rilascio di certificati di trasporto salma di cui all'alleg. a1 del RR n. 8/2015"*

Vista la disposizione regionale prot. AOO005\_197 del 10/03/2020 – allegato 5 "Emergenza Covid-19. Disposizioni per le strutture residenziali extraospedaliere sanitarie, socioassistenziali e socioassistenziali" in cui si dispone che: " 1) deve essere osservata la sospensione con decorrenza immediata e sino al 31/03/2020 dei nuovi inserimenti/ricoveri presso le predette strutture; 2) la possibilità di effettuare solo inserimenti/ricoveri a seguito di dimissioni protette; questa possibilità è vietata per inserimenti/ricoveri da effettuarsi presso strutture sanitarie e socioassistenziali non contrattualizzate"

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusa COVID -19;

#### **SI DISPONE**

1. Di prorogare fino al **3 aprile 2020** tutte le attività già sospese nelle disposizioni regionali prot. AOO005\_192 del 09/03/2020 e prot. AOO005\_197 del 10/03/2020;
2. Di prorogare fino al **3 aprile 2020** la sospensione delle prestazioni garantite dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), salvo che in favore di soggetti anziani e disabili privi del sostegno familiare;
3. Di prorogare fino al **3 aprile 2020** la sospensione dei nuovi inserimenti/ricoveri presso le strutture residenziali extraospedaliere sanitarie, socioassistenziali e socioassistenziali, ad eccezione dei ricoveri a seguito di dimissioni protette. Tale possibilità è vietata per ricoveri da effettuarsi presso strutture sanitarie e socioassistenziali non contrattualizzate;
4. Di confermare ogni altra indicazione presente nelle disposizioni regionali prot. AOO005\_192 del 09/03/2020 e prot. AOO005\_197 del 10/03/2020, ivi comprese quelle contenute negli allegati 1), 2), 3), 4) e 5).

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

#### **Il Direttore del Dipartimento**

**Vito Montanaro**

Firmato digitalmente da: Vito Montanaro  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA /80017210727  
Data: 25/03/2020 19:30:37

#### **Il Presidente della Giunta regionale**

**Michele Emiliano**

**EMILIANO MICHELE**  
25.03.2020 19:36:16  
UTC

